

NORME DIOCESANE PER IL PRESTITO TEMPORANEO DI BENI CULTURALI DI PROPRIETÀ ECCLESIASTICA

PREMESSA

1. Il patrimonio ecclesiastico e la normativa canonica e civile in materia di beni culturali.

I Beni Culturali costituiscono un patrimonio di carattere religioso, storico e artistico che le nostre Diocesi intendono valorizzare. Questo patrimonio richiede il rispetto delle norme ecclesiastiche indicate nei documenti della Conferenza Episcopale Italiana (*Norme* del 1974 e *Orientamenti* del 1992) e delle direttive del Pontificio Consiglio della cultura (Benedetto XVI, 30 luglio 2012).

Inoltre, nel favorire la collaborazione tra Chiesa e Pubblica Amministrazione nel rispetto dell'Accordo di Revisione del Concordato firmato nel 1984 e dell'Intesa per i Beni Culturali del 2005 e dell'Intesa per gli Archivi e le Biblioteche di interesse storico del 2000, le Diocesi accolgono e fanno proprie le norme statali relative alla tutela del patrimonio storico-artistico, come previste dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Va sottolineato che i soggetti responsabili del patrimonio e del suo uso sono in primo luogo il Vescovo e i suoi delegati, nonché i responsabili pro-tempore degli Enti Ecclesiastici proprietari. La verifica dell'applicazione della disciplina circa l'uso e la tutela dei Beni Culturali è pertanto compito primario dell'Ordinario Diocesano e degli Uffici competenti.

NORME

2. Prestito di beni culturali ecclesiastici per esposizioni o mostre.

La Diocesi rilascia le autorizzazioni al prestito attraverso l'Ufficio Beni Culturali (d'ora in avanti UBC) di concerto con i legali rappresentanti degli Enti Ecclesiastici proprietari dei beni.

- 2.1. La richiesta di prestito deve essere presentata dal legale rappresentante dell'Ente Ecclesiastico proprietario del bene culturale (d'ora in avanti Ente prestatore) all'UBC almeno 6 mesi prima dell'inizio dell'esposizione (8 mesi per l'estero).
- 2.2. Per l'ottenimento dell'autorizzazione è necessario presentare all'UBC il progetto scientifico dell'iniziativa culturale, il facility report, il contratto di prestito con l'indicazione dei termini temporali e le schede di prestito per ogni singolo oggetto richiesto. L'UBC verifica la completezza dei documenti necessari. Per le opere destinate ai Paesi non facenti parte dell'Unione Europea l'Ente richiedente il bene in prestito (d'ora in avanti Ente richiedente) deve inviare una dichiarazione con l'impegno a restituire quanto ottenuto in prestito non appena conclusa la manifestazione.
- 2.3. L'autorizzazione è concessa dall'Ordinario Diocesano dopo l'ottenimento di parere positivo dell'Ente prestatore, della Commissione Diocesana per l'Arte Sacra e i Beni Culturali e della Soprintendenza competente.
Per le mostre all'estero è necessario ottenere anche l'autorizzazione del Pontificio Consiglio per la cultura (richiesta dall'Ordinario Diocesano), oltre quella ministeriale all'espatrio.
- 2.4. La Diocesi può riservarsi la facoltà di chiedere il restauro dell'opera (a carico dell'Ente richiedente) nel caso in cui le condizioni conservative si dimostrassero problematiche; un prestito temporaneo sostitutivo dell'opera; l'impegno a collaborare per un eventuale futuro prestito da parte dell'Ente richiedente; un'adeguata offerta quale contributo alla tutela del bene ed alla sua valorizzazione o per altre opere di proprietà dell'Ente prestatore.
- 2.5. Qualora l'UBC lo ritenesse necessario per ragioni di culto o di decoro, l'autorizzazione al prestito sarà subordinata alla realizzazione, a carico dell'Ente richiedente, di una riproduzione dell'opera in scala 1:1, da collocarsi in luogo dell'originale.

- 2.6. L'assicurazione dei beni culturali ecclesiastici chiesti in prestito dovrà essere stipulata con la formula "da chiodo a chiodo" per ogni rischio e secondo i valori stabiliti e accettati dalle parti contraenti. Il certificato di assicurazione dovrà essere consegnato all'Ente prestatore prima del ritiro delle opere, inviandone copia all'UBC.
- 2.7. L'imballaggio e il trasporto delle opere devono essere effettuati da ditte specializzate in presenza del legale rappresentante dell'Ente prestatore o di suo delegato.
- 2.8. Sono a carico dell'Ente richiedente, oltre alle spese organizzative (es. imballaggio, trasporto, assicurazione da "chiodo a chiodo") anche eventuali spese ed ogni altro onere che grava sull'Ente prestatore dell'opera per il prelievo e la restituzione della stessa (es. rimborso spese per iter canonico).
- 2.9. Se si ritenesse necessario, a spese dell'Ente richiedente, sarà incaricato un tecnico di fiducia (restauratore o storico dell'arte) dell'Ente prestatore, per accompagnare l'opera dalla collocazione originaria al posizionamento in mostra e viceversa.
- 2.10. Ogni iniziativa legata all'esposizione che utilizzi l'immagine del bene in oggetto dovrà essere autorizzata secondo le norme che regolano le riproduzioni dei beni culturali nella Diocesi.
- 2.11. Nel catalogo della mostra dovranno figurare il nome dell'Ente prestatore. Una copia del catalogo dovrà essere inviata all'Ente prestatore e una all'UBC.
- 2.12. L'Ente prestatore ha il diritto di ritirare il bene in qualsiasi momento qualora le condizioni del contratto non siano soddisfatte.

3. Prestito temporaneo di beni culturali ecclesiastici per motivi di culto, all'interno del proprio territorio diocesano.

Per ottenere il prestito è necessario presentare domanda scritta all'UBC indicando le ragioni del prestito, i termini temporali ed allegando le schede di prestito per ogni singolo oggetto. Alla scheda dovrà essere allegata una foto recente dell'opera che ne testimoni lo stato di conservazione. L'autorizzazione al prestito è concessa dall'Ordinario Diocesano dopo aver sentito l'Ente prestatore e la Commissione Diocesana per l'Arte Sacra e i Beni Culturali.

- 3.1. L'Ente richiedente non potrà intervenire sull'opera prestata senza informare l'UBC e l'Ente prestatore, nemmeno in caso di pulizia o restauro, in quanto custode solo temporaneo del bene.
- 3.2. Sono a carico dell'Ente richiedente, oltre alle spese di trasporto (es. imballaggio, movimentazione e vigilanza), anche la polizza assicurativa a garanzia dell'opera prestata, nonché eventuali spese e ogni altro onere che possa essere prescritto dagli Uffici del Ministero.